

DELIBERA N. 689 dd. 11 aprile 2014.

Oggetto: L.R. 19/2013, art. 75. Elezioni comunali 2014. Determinazione dei compensi dei componenti dell'adunanza dei Presidenti di sezione per il primo ed il secondo turno di votazione e dei componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione del secondo turno di votazione.

Visto l'articolo 22, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 "Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali", ai sensi del quale in ciascuna sezione elettorale è costituito un Ufficio elettorale di sezione, composto da un presidente, tre scrutatori e un segretario;

Visti gli articoli 58 e 61 della medesima legge regionale 19/2013, ai sensi dei quali il voto degli elettori degenti in ospedali e altri luoghi di cura con almeno cento e fino a centonovantanove posti letto e il voto dei detenuti viene raccolto da un seggio speciale composto da un presidente e due scrutatori;

Visto l'articolo 24, comma 2, della citata legge regionale 19/2013, che prevede che nei comuni con un numero di sezioni elettorali compreso fra due e cinque l'assegnazione dei seggi e la proclamazione degli eletti sono effettuate dall'Adunanza dei presidenti di sezione, composta dai presidenti degli uffici di sezione e che nei comuni con più di cinque sezioni elettorali l'Adunanza è composta dai presidenti degli uffici delle prime cinque sezioni;

Visto l'articolo 75, comma 1, della stessa legge regionale, il quale prevede che con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti gli importi dei compensi spettanti ai componenti degli Uffici elettorali di sezione e ai componenti dell'Adunanza dei presidenti di sezione;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 21 marzo 2014, n. 511, con la quale sono state fissate per la giornata di domenica 25 maggio 2014 le elezioni per il rinnovo degli organi di 131 comuni della Regione in scadenza nel 2014, in contemporaneo svolgimento con le elezioni europee, e con la quale è stato fissato per la giornata di domenica 8 giugno 2014 l'eventuale svolgimento del turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci di Porcia e Sacile;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 104 della citata legge regionale 19/2013, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali con le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, trova applicazione la normativa statale che disciplina la contemporaneità e che, pertanto, per la composizione e gli onorari dei componenti degli Uffici di sezione al primo turno trova applicazione la normativa statale;

Considerato quindi che si rende necessario determinare i compensi di cui all'articolo 75, comma 1, della legge regionale 19/2013, per i componenti dell'Adunanza dei presidenti, nonché i compensi spettanti ai componenti degli Uffici elettorali di sezione per l'eventuale turno di ballottaggio nei Comuni di Porcia e Sacile;

Richiamato il comma 3 dell'articolo 75 della citata legge regionale 19/2013, il quale prevede che i compensi dei componenti degli Uffici elettorali di sezione e dell'Adunanza dei presidenti sono a carico dei comuni;

Richiamato inoltre il comma 6 dell'articolo 74 della citata legge regionale 19/2013, il quale prevede che in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali con le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo il riparto delle spese derivanti da adempimenti comuni è disciplinato dalla normativa statale;

Considerato pertanto che il riparto degli oneri dei comuni per i componenti degli Uffici elettorali di sezione relativi al primo turno di votazione sono disciplinati dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300 "Norme per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni europee, regionali ed amministrative";

Richiamata la legge 13 marzo 1980, n. 70 "Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione" che disciplina l'ammontare dei compensi spettanti ai componenti degli Uffici elettorali di sezione in occasione di tutte le consultazioni elettorali di competenza statale;

Ritenuto congruo prevedere un compenso superiore per i componenti dell'Adunanza dei presidenti delle sezioni dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti rispetto ai comuni con popolazione inferiore, in ragione della maggiore complessità delle operazioni di assegnazione dei seggi, così come disciplinate dagli articoli 15 e 17 della legge regionale 19/2013;

Ritenuto pertanto, per quanto sopra specificato, di stabilire in euro 50,00 il compenso da riconoscere a ciascun componente dell'Adunanza dei presidenti di sezione nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti e in euro 70,00 il compenso a ciascun componente dell'Adunanza dei presidenti di sezione per il primo e per il secondo turno di votazione nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

Ritenuto inoltre di stabilire in euro 130,00 il compenso da riconoscere ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione e in euro 100,00 il compenso agli altri componenti dell'Ufficio elettorale di sezione in occasione dell'eventuale turno di ballottaggio;

Ritenuto infine di stabilire in euro 70,00 il compenso da riconoscere ai presidenti e in euro 45,00 il compenso agli altri componenti dei seggi speciali di cui agli articoli 58 e 61 della legge regionale 19/2013 in occasione dell'eventuale turno di ballottaggio;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 75, comma 4, della legge regionale 19/2013, i compensi costituiscono, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53, rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali;

Visto lo Statuto di autonomia;

Su proposta dell'Assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme;

La Giunta regionale all'unanimità

Delibera

1. Ai sensi dell'articolo 75, comma 1, della legge regionale 19/2013 gli importi dei compensi spettanti ai componenti dell'Adunanza dei presidenti di sezione sono determinati come segue:
 - nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, a ciascun componente spetta un compenso fisso forfetario pari a euro 50,00;
 - nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, a ciascun componente, in occasione del primo turno di votazione e dell'eventuale turno di ballottaggio, spetta un compenso fisso forfetario pari a euro 70,00.
2. Ai sensi dell'articolo 75, comma 1, della legge regionale 19/2013, gli importi dei compensi spettanti ai componenti degli Uffici elettorali di sezione per il secondo turno di votazione nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, sono determinati come segue:
 - ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione spetta un compenso fisso forfetario pari a euro 130,00;
 - ai segretari e agli scrutatori spetta un compenso fisso forfetario pari a euro 100,00;
 - ai presidenti dei seggi speciali di cui agli articoli 58 e 61 della legge regionale 19/2013 spetta un compenso fisso forfetario pari a euro 70,00;
 - agli altri componenti dei seggi speciali di cui al punto precedente spetta un compenso fisso forfetario pari a euro 45,00.